



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 292 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia".

L'anno 2020, addì 21 del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Mario Cosimo LOIZZO	SI
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	SI
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	SI
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	SI
“ “ “	:	Luigi MORGANTE	SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

La necessità di incrementare il livello di efficienza dell'attività amministrativa ha portato il legislatore, con ripetuti interventi già a partire dagli anni '90, ad estendere alla pubblica amministrazione alcuni strumenti tipici delle aziende private, tra i quali un ruolo rilevante è stato assegnato ai controlli interni, a dimostrazione dell'importanza che gli stessi possono assumere nella gestione amministrativa e nella valutazione del grado di efficienza, efficacia, economicità e legittimità.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, detta, invero, i principi generali del controllo interno, applicabili dalle Regioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa, a presidio di una progettazione d’insieme dei controlli stessi.

Gli strumenti individuati dal citato decreto legislativo mirano a: a) garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa – *controllo di regolarità amministrativa e contabile*; b) verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi-risultati – *controllo di gestione*; c) valutare le prestazioni del personale dirigenziale – *valutazione della dirigenza*; d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti – *valutazione e controllo strategico*.

A dieci anni di distanza, nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, adottato in attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il motivo conduttore è la repressione della corruzione e la promozione di forme di *accountability* esterna, con riferimento ai rapporti della pubblica amministrazione nei riguardi della comunità di riferimento, tramite l’incentivazione della trasparenza amministrativa nei confronti della collettività. Entrambi questi aspetti saranno poi oggetto di specifiche disposizioni normative della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013.

Il sistema dei controlli interni, ridisegnato dal menzionato D. Lgs. n. 150/2009, aggrega le tipologie di attività previste dal precedente provvedimento del 1999 nell’ambito di un processo unitario – il c.d. ciclo di gestione della *performance* – che include il controllo di gestione, la valutazione dirigenziale (a cui si aggiunge quella del personale), il controllo strategico (a cui fa specifico riferimento l’art. 14 in tema di OIV). Resta fuori dal circuito il controllo di regolarità amministrativo-contabile, segnando così una netta demarcazione tra controlli gestionali e controlli di conformità.

In particolare, il già citato D. Lgs. n. 150/2009, all’art. 14, affida all’OIV il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e quello di elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche tramite la formulazione di proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Nel senso sopra indicato, detto compito è altresì previsto dall’art. 6 della l.r. n. 1 del 2011, in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia, a norma del quale l’OIV ha presentato, a dicembre 2019, la “Relazione sul funzionamento del Sistema di Valutazione e sul funzionamento dei controlli interni per il 2018”. Nella Relazione predetta si dà atto dei compiuti miglioramenti del complessivo sistema di valutazione regionale e si prospettano futuri avanzamenti sul piano del potenziamento delle attività funzionali al controllo di gestione e sul piano della pesatura delle posizioni dirigenziali.

All’interno del quadro normativo precedentemente delineato, l’individuazione degli strumenti necessari per garantire il funzionamento del sistema dei controlli interni segue un approccio maggiormente orientato al *risk assessment*, alla valutazione del rischio. In tal senso, la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 5, richiede che le pubbliche amministrazioni definiscano un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia (PTPCT) 2020 – 2022 è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 78 del 27.01.2020 e ha visto la collaborazione delle strutture amministrative del Consiglio Regionale e il coordinamento delle attività da parte del Segretariato Generale in relazione a quanto di competenza, specie con riferimento alla mappatura dei processi organizzativi secondo il “livello di rischio” e alla individuazione dei flussi informativi necessari a garantire la rappresentazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e delle modalità di pubblicazione degli stessi.

Il Piano attribuisce un ruolo centrale all’attività di *risk management*, che coinvolge l’intera struttura amministrativa regionale. Nel processo di gestione del rischio, come ha cura di precisare il medesimo Piano, sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali cui la normativa attribuisce compiti e funzioni in materia: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui spettano ruoli di coordinamento, di monitoraggio e di vigilanza; l’Organo di indirizzo politico, cui compete la definizione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; l’OIV, cui spetta il compito di coordinare il sistema di gestione della *performance* e le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; i Dirigenti e tutti i dipendenti dell’amministrazione, tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio.

All’interno di questo processo, i controlli interni, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione, sono in grado di svolgere una funzione di supporto all’amministrazione attiva in un’ottica di prevenzione della corruzione, favorendo possibili azioni autocorrettive e promuovendo la credibilità e la legalità dell’azione amministrativa.

Si ricorda inoltre che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha apportato significative modifiche al preesistente sistema dei controlli interni ed ha rafforzato la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevedendo, tra l’altro, che “Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno”.

Una ricognizione sistemica dei controlli interni regionali è stata oggetto delle Linee Guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, documento approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019 e successivamente modificato con DGR 939/2020.

Detto documento fornisce indicazioni omogenee alle strutture amministrative preposte allo svolgimento delle attività di verifica e, in particolare, all’art. 26, demanda all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l’adozione, per le strutture di competenza, in raccordo con la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale, di un atto di organizzazione del sistema dei controlli per le strutture del Consiglio Regionale che individui forme di raccordo con il documento di Giunta.

Ciò premesso, ritendo di estrema importanza dotare le strutture amministrative del Consiglio Regionale di apposite e specifiche linee di indirizzo sul tema in argomento, anche in considerazione della funzione legislativa dell’organo rappresentativo della comunità regionale, si intende procedere all’approvazione delle *Linee Guida sul “Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia”*, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;
VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le *Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia"*, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale;
- di trasmettere il presente provvedimento all'OIV;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca elettronica del Consiglio regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – del sito web del Consiglio Regionale.

Il Segretario Generale del Consiglio
Domenica Gattulli


Il Presidente
Mario Cosimo Loizzo

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO "Raccordo Processi di Organizzazione,
performance e trasparenza"
Maria Lucia Beneveni


La PO "Controlli procedurali
e gestione rischi specifici"

Angela D'Innella



Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Maria Conte





Linee Guida sul Sistema dei controlli interni presso il Consiglio Regionale della Puglia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 292 del 21 luglio 2020

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 – ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI	4
ART. 3 - STRUTTURA DEL SISTEMA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI.....	4
ART. 4 - VERIFICHE SUGLI ATTI NORMATIVI	5
TITOLO II - CONTROLLI DI I LIVELLO.....	7
ART. 5 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	7
ART. 6 – CONTROLLO CONTABILE	9
ART. 7 – CONTROLLI SULLE GESTIONI DEI CASSIERI ECONOMI.....	10
ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITA' DEI SERVIZI	10
ART. 9 - CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA'	11
ART. 10 - CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	12
TITOLO III - CONTROLLI DI II LIVELLO	12
ART. 11 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	12
ART. 12 - ARTICOLAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	13
ART. 13 – CONTROLLO SUGLI ATTI DA PUBBLICARE.....	15
ART. 14 - CONTROLLO SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO	15
ART. 15 – GESTIONE DEI RISCHI SPECIFICI	16
ART. 16 – CONTROLLO DI GESTIONE	16
ART. 17 – CONTROLLO STRATEGICO E CICLO DELLA PERFORMANCE	17
TITOLO IV - CONTROLLI DI III LIVELLO	18
ART. 18 - LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.....	18
ART. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI	18
ART. 20 – COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Le Linee Guida sono redatte in attuazione dell'art. 102, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, e costituiscono un documento dinamico e ricognitivo del sistema dei controlli interni del Consiglio regionale, che tiene conto delle norme statali e regionali e di quanto contenuto negli atti di alta organizzazione.
2. Le Linee Guida sono predisposte a garanzia della legalità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, e vanno lette in correlazione con le Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2019, n. 1374, pubblicata sul BURP n. 97 del 27.8.2019 e successivamente modificate con DGR 939/2020
3. Le Linee Guida di cui al punto 2 trovano applicazione anche per il Consiglio regionale, per quanto applicabile al medesimo che non sia diversamente disciplinato nel presente documento.
4. Il "Sistema dei controlli interni del Consiglio Regionale" è finalizzato a:
 - a) garantire la legittimità, trasparenza, regolarità e correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguenti e obiettivi predefiniti.
 - c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra spesa e risultati e tra costi e benefici;
 - d) prevenire fenomeni di illegalità, corruzione o mera irregolarità o male amministrazione;
 - e) valutare la prestazione organizzativa delle strutture consiliari e il raggiungimento dei risultati (c.d. performance organizzativa);
 - f) acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;

g) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

h) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo, in una logica di sempre maggiore diffusione, nella cultura amministrativa dell'Ente, dei metodi di prevenzione dei rischi di reato e di cattiva amministrazione.

ART. 2 – ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

1. Il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

2. Il Segretario Generale del Consiglio svolge attività di coordinamento e vigilanza sulle strutture del Consiglio per assicurare il funzionamento del sistema dei controlli, anche esercitando poteri sostitutivi.

3. Rientra nella responsabilità di ciascun dirigente verificare, nell'esercizio dei poteri assegnati, il rispetto delle norme a presidio delle finalità indicate all'art. 1 e controllare la conformità alle norme e ai principi, che regolano l'azione amministrativa, delle attività poste in essere dal personale della struttura che dirige.

4. Il funzionamento del sistema dei controlli, la verifica della produttività delle strutture consiliari e il raggiungimento dei risultati, si svolge a cura dei soggetti cui è affidato ex lege attraverso la struttura competente e secondo i criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza, come previsto all'art. 17, co. 2, lett. n) della D.U.P. n. 39/2016.

ART. 3 - STRUTTURA DEL SISTEMA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Il sistema dei controlli interni è articolato su tre livelli:

a) Controlli di primo livello, svolti dalla struttura precedente su ogni atto, finale o endoprocedimentale o integrativo dell'efficacia dell'atto finale, che propone o adotta.

b) Controlli di secondo livello che possono avere ad oggetto atti, procedimenti o attività settoriali, svolti da strutture o da soggetti diversi da quelli che esercitano l'attività oggetto di controllo di secondo livello.

c) Controlli di terzo livello che hanno ad oggetto specifiche attività e sono posti in essere da soggetti indipendenti. 4. L'atto di Alta Organizzazione, adottato con DUP n. 39 del 2016, all'art. 17 attribuisce al Segretario generale del Consiglio, la funzione di assicurare il funzionamento del sistema dei controlli, la verifica della produttività delle strutture consiliari e il raggiungimento dei risultati, attraverso la struttura competente e secondo criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza. Nello svolgimento di tali attività il Segretario si coordina con l'OIV.

2. Ai sensi dell'art. 18 dell'Atto di Organizzazione di cui al capoverso precedente, i Dirigenti dirigono, coordinano e controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ed esercitano funzioni ispettive e di controllo.

ART. 4 - VERIFICHE SUGLI ATTI NORMATIVI

1. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 29 del 2011, l'Ufficio di Presidenza, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, esamina con periodicità annuale lo stato della legislazione regionale.

2. Sui progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa, ad eccezione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, la struttura competente del Consiglio Regionale collabora, nei casi previsti dal r.r. n. 11 del 2016, alla redazione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 29 del 2011, dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Le medesime proposte di legge sono sottoposte ad Analisi tecnico-normativa (ATN), ai sensi dell'art. 7 della citata l.r. n. 29 del 2011.

3. Le strutture competenti del Consiglio Regionale e il referente per la semplificazione e la qualità della normazione collaborano all'attuazione della l.r. n. 29 del 2011, recante "Semplificazione e qualità della normazione", a norma dell'art. 14 della stessa.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla DUP n. 181 del 2018, in via sperimentale, le strutture competenti del Consiglio Regionale (Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti e Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia) collaborano alla

predisposizione della Relazione Tecnico-Finanziaria (RTF), su richiesta dei Consiglieri regionali e delle Commissioni consiliari permanenti. La Relazione, a complemento del referto tecnico, di cui al paragrafo 6, è allegata, al momento della presentazione delle proposte di legge di iniziativa consiliare, aventi un impatto finanziario, ed è integrata, nel passaggio del testo normativo dall'esame in Commissione in sede referente alla discussione in Assemblea, rispetto alle modificazioni apportate, in modo da rispecchiare la quantificazione degli oneri riferiti al nuovo testo licenziato dalla Commissione.

5. Ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 28 del 2001, sui progetti di legge di iniziativa del Consiglio regionale, che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, le strutture del Consiglio Regionale (Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti), a supporto della Commissione consiliare competente, di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia, predispongono il referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri. Il referto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio Ragioneria e Bilancio, è allegato alla proposta di legge prima dell'inizio dell'esame nella Commissione consiliare competente. Le Commissioni consiliari possono avvalersi, per la redazione del referto tecnico, del supporto tecnico e documentale della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia.

6. Sulle proposte di atti normativi, di regolamenti, di strumenti di programmazione e avvisi pubblici, la cui implementazione comporta un impatto sulle micro, piccole e medie imprese, ai fini della massima riduzione degli oneri di qualunque natura su questa tipologia di imprese nella Regione Puglia, le strutture competenti del Consiglio Regionale effettuano preventivamente il Test PMI, approvato con DGR 24 febbraio 2015, n. 322.

7. Come previsto dall'art. 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel corso della discussione ogni Commissione chiede il parere scritto obbligatorio della Commissione I sui progetti di legge che comportano entrate o spese, sia per le disposizioni del testo del proponente, sia per le modificazioni allo stesso apportate.

8. Nel corso dell'esame del Bilancio, ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento interno, i documenti sono assegnati alla Commissione Bilancio e inviati alle altre Commissioni per l'espressione del parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

9. Nel corso della discussione in Assemblea, l'art. 46 del Regolamento interno prevede che gli emendamenti comportanti aumento di spesa o comunque incidenti sul programma regionale di

sviluppo o sul bilancio della Regione siano trasmessi dal Presidente, subito dopo la presentazione, alla Commissione competente per il parere, che può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.

TITOLO II - CONTROLLI DI I LIVELLO

ART. 5 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità e buona amministrazione.
2. Il controllo di regolarità amministrativa si articola in un controllo di legittimità e in un controllo di merito ed è svolto dai soggetti che propongono o adottano l'atto.
3. Ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 5 della D.U.P. 39/2016 i dirigenti assicurano la legittimità e la correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi. Nelle materie di competenza, i dirigenti di Sezione formulano le proposte di deliberazione da presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ovvero esprimono il richiesto parere di regolarità tecnica e/o contabile, previa comunicazione al Segretario Generale del Consiglio almeno sette giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della presentazione.
4. Il controllo preventivo di legittimità è svolto, verificando l'atto sotto il profilo della:
 - a. imputabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
 - b. conformità della proposta di atto alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
 - c. assenza di vizi di invalidità, che possono determinare nullità o annullabilità dell'atto finale;
 - d. adeguatezza della motivazione;
 - e. coerenza logica della proposta di atto.
5. Il controllo preventivo di merito è svolto, verificando opportunità, convenienza e coerenza dell'atto con gli indirizzi strategici e operativi dell'Ente, salvo l'ipotesi di atto di natura vincolata.
6. Il responsabile del procedimento, se non coincidente con il dirigente competente all'adozione

dell'atto finale, presenta, a conclusione dell'istruttoria, un atto accompagnato da apposita dichiarazione attestante la legittimità, correttezza della procedura istruttoria, ai sensi di quanto previsto al punto 4 del presente paragrafo, lettere da a) a e).

7. Quanto previsto al comma precedente trova applicazione anche nel caso di responsabili del procedimento appartenente a struttura diversa da quella precedente.

8. Nel caso di atti intersettoriali, le attestazioni di regolarità amministrativa dell'istruttoria e dell'atto finale, sono rese da tutti i soggetti interessati.

9. Per gli atti che comportano l'assunzione di impegni i dirigenti competenti ad adottare l'atto verificano:

- a) la legittimità e la congruità della spesa;
- b) il rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;
- c) la completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
- d) la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
- e) la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
- f) la contestuale verifica dell'accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata;
- g) il termine entro cui l'obbligazione si perfeziona giuridicamente.

10. Il dirigente e il Segretario Generale che propone o adotta l'atto finale è tenuto a verificare, assumendosene la responsabilità, la regolarità amministrativa dello stesso e della relativa procedura istruttoria con riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a e) del punto 4 e da a) a g) del punto 9) del presente articolo.

11. Il Segretario Generale del Consiglio regionale assicura il controllo di legittimità sulle proposte di deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti delle informazioni e dei dati rinvenibili dalla proposta predisposta dalla competente struttura amministrativa.

ART. 6 – CONTROLLO CONTABILE

1. Per i controlli di regolarità contabile, estesi a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria, trova applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e del Regolamento interno di contabilità del Consiglio Regionale.

2. Ai controlli di regolarità contabile provvede il dirigente della Sezione Amministrazione e contabilità, che verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile.

La verifica ha per oggetto:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) la conformità alle norme fiscali;
- d) il rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile;
- e) il rispetto del regolamento di contabilità;
- f) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 78, comma 2 della legge regionale 28/2001;
- g) verifica della corretta indicazione dell'accertamento dell'entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata;

3. Il controllo contabile svolto sugli atti dirigenziali è espresso con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. Il controllo contabile sugli atti dirigenziali di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità della spesa, è svolto verificando:

- a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;
- b. la disponibilità dello stanziamento di cassa;
- c. l'esattezza dei dati riguardanti il beneficiario della spesa e le modalità di pagamento;
- d. la conformità rispetto all'impegno di spesa

6. Le proposte di deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Sezione Amministrazione e contabilità. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato.

ART. 7 – CONTROLLI SULLE GESTIONI DEI CASSIERI ECONOMI

1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento delle strutture regionali, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento. La gestione di tali spese è disciplinata nel Regolamento interno di contabilità.
2. Il servizio di cassa economale è svolto da una unica cassa nell'ambito degli accreditamenti disposti dal Consiglio Regionale.
3. La struttura dirigenziale competente per l'Economato, su proposta dell'Economo adotta mensilmente i provvedimenti di approvazione dei rendiconti dei pagamenti eseguiti dalla Cassa Economale finalizzati all'approvazione delle risultanze ed al ripristino in termini contabili/finanziari dell'entità del fondo economale annuale assegnato alla stessa con apposito provvedimento.

ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Le strutture del Consiglio regionale, per quanto di loro competenza, adottano strumenti idonei a valutare la qualità dei servizi erogati al fine di promuoverne il miglioramento e assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti.
2. La Carta dei servizi è uno strumento di gestione e controllo della qualità dei servizi pubblici, finalizzato ad esplicitare le caratteristiche ed i contenuti dei servizi erogati, le modalità di accesso e fruizione ai servizi, gli standard di qualità della prestazione, e le eventuali forme di tutela degli utenti per il mancato rispetto degli standard, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 286/99.
3. Il Segretariato Generale, annualmente, coinvolgendo e collaborando con le strutture consiliari interessate e incaricate di sviluppare direttamente le diverse sezioni della carta, predispone la Carta dei Servizi del Consiglio Regionale.
4. La verifica sulla qualità effettiva avviene attraverso il sistema dei controlli interni, associati al

ciclo di gestione della performance di ente e della performance organizzativa.

ART. 9 - CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA'

1. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici, coerentemente con le misure organizzative/comportamentali suggerite dai vigenti strumenti della legislazione anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dai Dirigenti responsabili di ciascuna struttura consiliare, o da un loro delegato e possono essere svolti seguenti modalità:

- controllo a campione: viene effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate su ciascun procedimento nel corso dell'anno; l'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene utilizzando criteri di casualità, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

- controllo totale/parziale: viene effettuato su almeno il 20% delle dichiarazioni rese per l'ottenimento di contributi o sovvenzioni, la partecipazione a gare di appalto e a procedure concorsuale o selettive, salvo che specifiche disposizioni di legge o regolamentari non prevedano percentuali superiori o un controllo totale.

- controllo totale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto di dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri.

3. Gli artt. 43 e 75 del DPR 445/2000, disciplinano rispettivamente le modalità degli accertamenti di cui al precedente comma e la decadenza dai benefici.

4. In considerazione della natura particolare dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, qualora gli stati, i fatti e le qualità personali non siano certificabili o verificabili da parte di altro soggetto pubblico, i controlli a campione, secondo la percentuale espressa al comma 2, devono tendere comunque alla verifica oggettiva della veridicità delle dichiarazioni, utilizzando

tutti gli strumenti possibili (ad esempio esibizione di documentazione da parte dell'interessato, ispezioni e visite in loco, richiesta di collaborazione da parte di vigili urbani, forze dell'ordine o organismi pubblici ritenuti in grado di poter contribuire a formare certezza giuridica nel caso di specie).

5. I Dirigenti responsabili, comunicano semestralmente al Segretario Generale il numero dei controlli effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nell'ambito dei procedimenti di competenza.

ART. 10 - CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1. In attuazione dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, il Consiglio regionale, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di sicurezza finanziaria, adotta procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione delle strutture regionali al rischio ivi contemplato e indica le misure necessarie a mitigarlo con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure: a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture amministrative regionali responsabili dei procedimenti di cui al precedente comma 1 comunicano alla Sezione Amministrazione e Contabilità i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La predetta Sezione Amministrazione e Contabilità trasmette le predette segnalazioni alla UIF. La Sezione Amministrazione e contabilità può adottare circolari interne per la definizione delle modalità organizzative finalizzate alla acquisizione finalizzate alla acquisizione delle segnalazioni da parte delle strutture amministrative regionali.

TITOLO III - CONTROLLI DI II LIVELLO

ART. 11 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha natura collaborativa e persegue le seguenti finalità:
 - a. verificare che l'attività amministrativa consiliare sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
 - b. contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa consiliare;
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa può avere ad oggetto ogni tipo di atto anche di natura contrattuale, adottato o proposto dai dirigenti.
3. Il controllo è esteso alle connesse procedure istruttorie ed è svolto con la modalità a campione.
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di competenza del Segretariato Generale e si svolge tenendo conto dei contenuti del Piano annuale dei controlli approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio, su proposta del Segretario Generale.
5. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto o provvedimento oggetto di esame, verificando:
 - a. tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
 - b. conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
 - c. adeguatezza della motivazione;
 - d. coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo);
 - e. qualità formale della redazione degli atti, anche in termini chiarezza e comprensibilità per cittadini e utenti.
6. Il controllo di cui al presente articolo non si estende ai profili contabili-finanziari.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

**ART. 12 - ARTICOLAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA**

1. La procedura di controllo si articola nelle seguenti fasi:

A) Programmazione

Annualmente, entro il mese di Gennaio, il Segretario Generale del Consiglio Regionale propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva".

Il Piano individua obbligatoriamente:

- Le tipologie di atti o provvedimenti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
- Le modalità di campionamento;
- La griglia di valutazione e la scheda di verifica con cui si dettagliano e precisano gli ambiti di controllo definiti, alle lettere da a) ad e) del comma 5 dell'art. 11.
- Il periodo temporale della procedura di controllo.

B) Procedura

Per ogni atto esaminato è compilata una scheda di verifica, con l'indicazione dell'esito della stessa, sulla base dei parametri indicati nella griglia di valutazione.

Ogni scheda, dove sono registrati vizi, irregolarità e criticità eventualmente riscontrati, è trasmessa al dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato, anche al fine dell'eventuale adozione di atti in sede di autotutela.

Nel corso delle attività di controllo potranno essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.

Le schede e gli esiti del controllo sono sottratti alle forme di accesso, in quanto atti aventi mero valore interno e finalizzati principalmente all'individuazione di misure di carattere organizzativo e procedurale, nonché ad elaborare direttive e raccomandazioni di cui alla successiva lettera C).

C) Relazione finale

Le risultanze della procedura di controllo annuale sono comunicate, mediante elaborazione di una relazione di sintesi, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

D) Il Segretario Generale, sulla base degli esiti del controllo, può:

- Proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa;
- Elaborare direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, ai fini del miglioramento dell'attività istruttoria e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi.

ART. 13 – CONTROLLO SUGLI ATTI DA PUBBLICARE

1. Il Segretariato Generale esercita un controllo sugli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, che devono essere conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui Dlgs 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 14 - CONTROLLO SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO

1. L'art. 6, comma 6 della L.r. n. 7 /1997, disciplina una forma di controllo sostitutivo nelle ipotesi di inerzia o ritardo ad adottare un atto da parte di un dirigente, che determini pregiudizi per l'interesse pubblico.

2. I Dirigenti nello svolgimento delle attività di controllo sulle attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia, come disciplinato all'art. 18, co. 1, lett. c) della DUP n. 39/2016.

3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di Dirigenti di Sezione, il controllo sostitutivo è demandato al Segretario Generale. Il Segretario Generale fissa, in via preliminare, con apposita determinazione, un termine perentorio per l'adozione dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione. Qualora l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il Segretario Generale adotta direttamente l'atto in sostituzione del dirigente ordinariamente competente.

4. Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente di Servizio, l'esercizio del controllo sostitutivo spetta al dirigente sovra ordinato che procede conformemente a quanto previsto al comma 3.

ART. 15 – GESTIONE DEI RISCHI SPECIFICI

1. Costituiscono strumenti di prevenzione e gestione di rischi specifici:

a. il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione;

b. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma per la integrità e la trasparenza, di cui alla L.n. 190/2012, adottato per il Consiglio regionale e per la Giunta Regionale dal RPCT.

2. La vigilanza e il controllo di primo livello sull'osservanza della disciplina e delle misure previste dagli strumenti di cui al comma 1 è demandato ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura amministrativa. Questi, nell'attuazione delle disposizioni ivi stabilite, con riferimento agli adempimenti di cui dare conoscenza al RPCT ovvero per dare seguito alle richieste del medesimo, si raccordano con il Segretario Generale.

3. Il RPCT effettua il monitoraggio e verifica l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano di cui alla lett. b) del comma 1, comprese quelle inerenti la trasparenza, applicando la modalità del campionamento.

4. Il RPCT verifica altresì il grado di attuazione del Codice di comportamento regionale, segnalando gli esiti all'Ufficio per la disciplina.

ART. 16 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.

2. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati e viene svolta da ogni struttura consiliare, con il supporto del Segretariato Generale e in coordinamento con la struttura della Giunta regionale preposta al controllo di gestione.

ART. 17 – CONTROLLO STRATEGICO E CICLO DELLA PERFORMANCE

1. L'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi del D.lgs. 286/99, mira a verificare, l'indirizzo, l'effettiva attuazione delle direttive e delle scelte formulate dall'Ufficio di Presidenza, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. L'Ufficio di Presidenza emana, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2011 le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici, approva il documento programmatico triennale, denominato "Obiettivi Strategici e assegnazione risorse", oggetto di aggiornamento annuale e verifica il conseguimento degli indirizzi e delle direttive medesime.
3. Le fasi del ciclo della performance sono definite in dettaglio dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.); questo è adottato e aggiornato annualmente dall'Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione .
4. Alla misurazione e valutazione della performance organizzativa provvede l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
5. L'esercizio del controllo strategico si fonda sulla verifica del raggiungimento degli Obbiettivi triennali e annuali assegnati dall'Ufficio di Presidenza al Segretario Generale, il quale fornisce le informazioni e i dati non solo per consentire l'analisi e la valutazione dei risultati in termini di verifica dell'operato del management, ma anche, e soprattutto, per valutare le scelte pianificate e gli interventi programmati in un'ottica di rendicontazione sociale.
6. Gli obbiettivi annuali e triennali assegnati alle strutture dirigenziali del Consiglio regionale sono fissati nell'ambito dei provvedimenti sul ciclo della performance adottati dall'Ufficio di Presidenza.
7. Gli esiti del controllo strategico, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, confluiscono nella Relazione sulla performance validata dall'OIV.

TITOLO IV - CONTROLLI DI III LIVELLO

ART. 18 - LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'art. 6 della Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il compito di monitorare il sistema di valutazione e quello dei controlli interni elaborando allo scopo una relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale.
2. Lo stesso, per il Consiglio Regionale, dispone che all'OIV spetta l'attività di supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nella valutazione del Segretario Generale, in conformità al dettato dell'art. 27 del D.P.G.R. 161/2008.
3. L'OIV nelle attività di monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni, si relaziona con il Segretario Generale del Consiglio regionale.
4. L'OIV annualmente presenta una relazione sullo stato del sistema dei controlli interni all'Ufficio di Presidenza.
5. La relazione di cui al punto 4 tiene conto delle relazioni o rendicontazioni annuali prodotte dai soggetti competenti per i controlli di secondo livello, che trasmettono a tal fine i propri atti all'OIV.
6. Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 150/20019 L'OIV può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

ART. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, istituito con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, è organo preposto alla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
2. Al fine di assicurare al Collegio la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, la Sezione "Amministrazione e Contabilità" è struttura di riferimento per le attività informative tra il Collegio dei Revisori e le strutture del Consiglio regionale.

3. In particolare, la Sezione "Amministrazione e Contabilità" fornisce supporto per gli interventi di rendicontazione nei confronti delle altre istituzioni di controllo e per l'attribuzione, alle diverse strutture regionali, delle decisioni e dei pareri del Collegio, in relazione alle rispettive competenze.

ART. 20 – COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione con la Corte dei Conti è svolto, per il Consiglio regionale, dal Segretario Generale che coadiuva il Presidente del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite nelle attività sopra menzionate.

2. Nell'ambito delle attività di controllo della Corte dei Conti sugli atti di programmazione economico-finanziaria del Consiglio regionale, il Segretario Generale si avvale della Sezione Amministrazione e Contabilità, che provvede alla raccolta, controllo, sistemazione ed elaborazione delle informazioni richieste dalla Corte, e, se necessario, al coordinamento delle attività di raccolta dei dati e delle informazioni presso le strutture del Consiglio.

3. Nell'ambito delle attività di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, e succ. mod. e int., sui rendiconti dei gruppi consiliari, il Segretario Generale supporta il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle attività necessarie a garantire il rispetto dei termini stabiliti per la trasmissione dei rendiconti approvati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e cura la pubblicazione delle delibere concernenti la dichiarazione di regolarità dei rendiconti sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale. Il Segretario coadiuva i Presidenti dei Gruppi nelle interlocuzioni con la Sezione regionale della Corte dei Conti, nella eventuale fase successiva di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stessa.

4. Con riferimento alla programmazione annuale dei controlli sulla gestione, comunicata annualmente dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, il Segretario Generale segnala alle strutture amministrative gli ambiti e le materie oggetto del programma e svolge, nel corso dell'intero esercizio, un'attività di monitoraggio sulla gestione amministrativa e finanziaria, con riguardo specifico agli ambiti di interesse previsti.

5. Il Segretario svolge attività di supervisore sul rispetto generale, da parte delle strutture del Consiglio, degli adempimenti di comunicazione e informazione nei confronti della Sezione Regionale della Corte dei Conti.